

REGOLAMENTO (CEE) N. 1516/91 DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 1991

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jerez, Málaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (1991/1992).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di qualità, qui di seguito indicati, provenienti dalla Spagna, nel quadro di contingenti tariffari comunitari di:

- 358 120 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 41 e ex 2204 21 51,
- 435 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez, in recipienti di capacità superiore a due litri, dei codici NC ex 2204 29 41 e ex 2204 29 51,
- 15 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Málaga in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 49 e ex 2204 21 59 e
- 22 008 ettolitri di vini di qualità, prodotti nelle regioni determinate di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 21, ex 2204 21 23, ex 2204 21 31, ex 2204 21 33 e ex 2204 21 49;

che tuttavia, per quanto riguarda i vini di qualità prodotti nella regione determinata di Jerez, per rispettare le esigenze del mercato comunitario conviene aprire un solo contingente tariffario globale di 793 120 ettolitri;

considerando che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1991 al 25 % ed il 1° gennaio 1992 al 12,5 % dei dazi di base; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 4161/87⁽¹⁾ stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992, dei contingenti tariffari comunitari per i vini suddetti, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime

applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo⁽²⁾, prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna; che, di conseguenza, i contingenti tariffari sono soltanto applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo⁽³⁾ tali dazi sono, per quanto riguarda i prodotti contemplati all'allegato II del trattato, totalmente sospesi a decorrere dal momento in cui essi hanno raggiunto un livello del 2 % o meno; che è opportuno pertanto applicare un dazio zero laddove i dazi doganali specifici non oltrepassino il 2 % ad valorem;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che non occorre prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizione e secondo la procedura prevista all'articolo 3; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992 i dazi doganali applicabili ai vini di qualità prodotti nelle regioni determinate sono sospesi parzialmente, nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.